



GUN 20/2024

FEDERAZIONE ITALIANA SPORT BILIARDO E BOWLING

Premesso che:

- Con delibera del Consiglio Federale n. 29 del 03.08.2023 allo scrivente Giudice Sportivo Nazionale venivano attribuite, ex lege, le funzioni di Giudice Sportivo Nazionale;
- in data 18.12.2024 perveniva, segnalazione da parte di MONACO Michele - membro CTN Pool – in cui si riferiva che in data 15.12.2024 durante la “Prova regionale, spec. Pool, Regione Lazio”, presso il CSB Blankofive, l’atleta AMODEO Fabio teneva comportamenti non consoni da un tesserati durante una manifestazione sportiva, e nello specifico riferiva che: “[omissis] l’Amodeo ha continuato ad avere un atteggiamento sopra le righe: pugni sbattuti sul tavolo, bilie lanciate, e continue insinuazioni su presunti falli dell’avversario, inesistenti, atti solo a creare scompiglio. L’incontro viene perso dall’Amodeo con punteggio di 0-5, il quale, non risparmia alterco, di cui allego descrizione dell’avversario [omissis]”;

Considerato che:

l'art. 89, Regolamento di Giustizia FISBB prevede che “I procedimenti innanzi al Giudice Sportivo sono instaurati a) d’ufficio, a seguito di acquisizione dei documenti ufficiali relativi alla gara o su eventuale segnalazione del Procuratore Federale; b) su istanza del soggetto interessato titolare di una situazione giuridicamente protetta nell’Ordinamento federale”;





l'art. 56 del vigente Regolamento di Giustizia impone all'organo competente di tener conto, nella determinazione della sanzione, "*[omissis] della gravità dell'infrazione, desumendola da ogni elemento in suo possesso ed in particolare dalla natura, dalla specie, dai modi, dal tempo e dal luogo dell'azione od omissione, nonché dall'intensità dell'atteggiamento psicologico [omissis]*";

l'art. 32 del vigente Regolamento di Giustizia prevede "*[omissis] L'atleta non deve proferire parole oscene o fare gesti osceni o abbandonarsi ad abusi verbali nell'ambito della manifestazione [omissis]*";

l'art. 28 Regolamento di Giustizia FISBB prevede che: "*Gli Atleti si devono impegnare al massimo delle loro possibilità per vincere l'incontro. [omissis]*";

questo organo di giustizia ha istruito la causa reperendo la documentazione necessaria, che rimane agli atti di questo processo.

SSSSS

Le risultanze documentali relative alla gara "Prova regionale, spec. Pool, Regione Lazio", presso il CSB Blankofive, svoltasi in data 15.12.2024 denunciano dei comportamenti poco tollerabile da parte dell'atleta AMODEO Fabio.

Sono da rimproverare e da punire i comportamenti tenuti dal predetto atleta, durante la competizione sportiva, in modo particolare perché avvenuti alla presenza di pubblico.

Questo denota poca professionalità e sportività da parte degli atleti nonché sfregio assoluto dei principi fondanti e fondamentali dei regolamenti tutti della FISBB

Agendo, come dettagliatamente riportato nelle annotazioni, l'atleta succitato ha contravvenuto alla fondamentale previsione di cui all'**art. 1 del Regolamento di Giustizia**, secondo cui "*Gli affiliati ed i tesserati sono tenuti all'osservanza dello Statuto e dei*





regolamenti federali nonché [omissis]...i tesserati devono mantenere una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva [omissis]", nonché l'art. 28 riporta specificamente che "Gli Atleti si devono impegnare al massimo delle loro possibilità per vincere l'incontro".

V'è da sottolineare, inoltre, che il tesserato AMODEO Fabio è stato scortese nei confronti dell'avversario nonché degli organizzatori e del pubblico presente, ma nonostante tutto lo stesso, imperterrito, ha continuato nelle sue modalità antisportive.

Il nuovo Regolamento di Giustizia prevede e punisce gravemente i comportamenti tenuti dal giocatore agli artt. 25 - 28 e 33 Reg. Giust. Federale.

P.Q.M.

Visto il combinato disposto degli artt. 1 - 32 - 42 - 44 - 45 del Nuovo Regolamento di Giustizia Federale;

il Giudice Sportivo Nazionale; analizzata la documentazione ufficiale fatta pervenire; avendone la facoltà:

- condanna, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 - 32 - 33 - 44 del Nuovo Regolamento di Giustizia FISBB, il giocatore AMODEO Fabio al pagamento dell'ammenda di € 300,00 da versare nelle casse della FISBB

Comunica ai sensi dell'art. 44.3.4.6.7 del Nuovo Regolamento di Giustizia che il mancato pagamento dell'ammenda entro il termine di 30 giorni dalla notifica della presente decisione, comporta per i tesserati AMODEO Fabio la sospensione per giorni 60 (sesanta) della validità della tessera, con conseguenza impossibilità di svolgere qualsiasi attività o funzione, anche diversa da quella in relazione alla quale è stata irrogata la sanzione;

Ai sensi dell'art. 44.8 del Nuovo Regolamento di Giustizia le sanzioni pecuniarie sono comunicate alla Procura Federale per il controllo della loro esecuzione.

- confisca, ai sensi dell'art. 45 del Nuovo Regolamento di Giustizia FISBB, i premi in natura od in denaro da assegnare o revoca i premi già assegnati agli atleti AMODEO Fabio nella competizione in cui si sono verificati i fatti denunciati.

- ordina, ai sensi dell'art. 45.3 del Nuovo Regolamento di Giustizia FISBB, qualora i premi fossero già stati corrisposti all'atleta AMODEO Fabio di restituire i premi ricevuti entro 30 giorni presso gli uffici della FISBB.

Comunica ex art. 14 del Nuovo Regolamento di Giustizia FISBB che in caso di





inottemperanza alla restituzione dei premi sarà comminata la sanzione pecuniaria dell'ammenda pari ad € 300,00 ed alla sospensione a svolgere qualsiasi manifestazione federale, in primo luogo l'attività agonistica, anche in ambito internazionale, per mesi 1 (uno).

Autorizza ex art. 45.3 la FISBB al recupero coattivo dei premi consegnati, anche avvalendosi dell'istituto della compensazione, con eventuali premi e/o comunque somme di danaro di cui fosse debitrice.

Comunica che le summenzionate sanzioni disciplinari ex art. 113 Nuovo Regolamento di Giustizia Federale immediatamente esecutiva dopo la pubblicazione sul sito federale e la presentazione di un qualsiasi mezzo di gravame non sospende l'esecutività della presente decisione.

Avvisa, inoltre, che ai sensi e per gli effetti dell'art. 94 del Nuovo Regolamento di Giustizia Federale avverso la presente decisione è ammesso reclamo entro il termine di giorni sette dalla in cui è pubblicata la pronuncia impugnata.

Così deciso in Alba il 15 gennaio 2025

Giudice Unico Sportivo Nazionale

Avv. Massimo ROSSO

